

Codice DB1418

D.D. 14 settembre 2011, n. 2347

Regio Decreto n. 3267/1923 e Legge Regionale n. 45/1989. Ditta: Comune di Sampeyre (CN). Localita': Misserve'. Lavori: Realizzazione variante 2 pista Misserve'.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 il Comune di Sampeyre (CN) ad effettuare le trasformazioni del suolo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione variante 2 pista Misservè da realizzarsi su terreni iscritti a Catasto al foglio 69, mappali 177-184-189-190 e al foglio 71, mappali 86-114-119-123-145 del Comune di Sampeyre (CN).

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) il taglio di alberi e arbusti e lo sgombero del materiale legnoso dovranno precedere i movimenti terra, limitando gli interventi di abbattimento a quanto descritto in progetto, per un totale di 60 piante abbattute;
- 2) le ceppaie e i massi affioranti andranno interrati nelle depressioni e ricoperti di terreno;
- 3) in fase di cantiere non dovranno essere aperte nuove piste di accesso;
- 4) il terreno vegetale oggetto dello scavo dovrà essere accantonato a bordo scavo per essere riutilizzato in fase di recupero ambientale;
- 5) i riporti andranno realizzati per strati successivi di 50-60 cm, da livellare e costipare con cura; le operazioni di livellamento dovranno portare ad un sostanziale pareggio di scavi e riporti, senza creare esuberanti di materiale in loco;
- 6) dovranno essere realizzate canalette trasversali sul tracciato della pista nei punti a maggiore pendenza, disposte almeno una ogni 20 m, collegate al ramo principale di raccolta e da qui all'impluvio naturale;
- 7) le operazioni di livellamento dovranno mantenere la morfologia attuale per far conferire le acque negli impluvi;
- 8) tutte le superfici di scopertura dovranno essere ripristinate e inerbite con idrosemina entro la prima stagione utile dopo i lavori, ripetendo l'operazione negli anni successivi fino alla completa affermazione del cotico erboso;
- 9) le superfici inerbite dovranno essere interdette al pascolo per almeno 2 stagioni successive all'intervento;
- 10) le opere di compensazione (realizzate secondo progetto con impianto di pino cembro disposto a piccoli gruppi) dovranno prevedere un rimboschimento di almeno 1.120,00 mq, pari alla superficie boscata eliminata per il tratto di pista variante 2;
- 11) le cure colturali post impianto andranno garantite sia per quanto riguarda il cotico erboso (idrosemina di soccorso) sia per il postime di pino cembro (sostituzione fallanze);
- 12) i cantieri dovranno essere interrotti entro il 30/10 di ogni anno;
- 13) dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori al Comando Stazione Forestale di Sampeyre, per i consueti controlli sull'ottemperanza delle prescrizioni.

Dovranno inoltre essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata per la parte tecnica, per gli aspetti geologico-tecnici e per gli aspetti ambientali e forestali.

Dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- b) tutti i riporti dovranno essere opportunamente naturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso.

I lavori dovranno essere portati a termine entro due anni dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga dal versamento del deposito cauzionale previsto dall' articolo 8 della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di opere e impianti di interesse pubblico realizzati da soggetto pubblico.

Si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento previsto dall' articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di opere e impianti di interesse pubblico realizzati da soggetto pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenere ai sensi del D.Lgs. 42/04, art. 142, lettere C-D-G.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini